

CHIMICI E FISICI: istituzione Albo professionale unico

GAZZETTA UFFICIALE N. 128 DEL 5 GIUGNO 2018: Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018: "Ordinamento della professione di chimico e fisico"

Gianpaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 128 del 5 giugno il Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018 avente per oggetto: "Ordinamento della professione di chimico e fisico", attuativo della legge 11 gennaio 2018. N. 3 recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute".

Il decreto ministeriale prevede che l'Ordine dei chimici assume la denominazione di Ordine dei Chimici e dei Fisici e l'istituzione di un Albo professionale unico dei Chimici e dei Fisici, al cui interno sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei due seguenti settori: "chimica" e "fisica".

Agli iscritti alla sezione A dell'Albo spettano i seguenti titoli professionali:

- Agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di "Chimico"
- Agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di "Fisico"

Agli iscritti alla sezione B dell'Albo spettano i seguenti titoli professionali:

- Agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di "Chimico Iunior"
- Agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di "Fisico Iunior"

E' stabilito che ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico o di Fisico in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati è obbligatoria l'iscrizione all'Albo. E' vietato l'uso dei titoli professionali e del termine "Chimico" o "Fisico" da parte di soggetti non iscritti all'Albo.

L'articolo 6 del decreto ministeriale ha previsto disposizioni transitorie che permetteranno ai chimici ed ai fisici oggi non iscritti all'Albo, previa verifica delle specifiche classi di laurea (dettagliatamente indicate nella tabelle A, B, C e D allegate al medesimo decreto) e dando prova di competenza e comprovata esperienza di almeno cinque anni di attività, di iscriversi alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.

Si rileva in proposito che la Legge Lorenzin ha posto la vigilanza della Federazione sotto la vigilanza del Ministero della Salute, riconoscendo quindi chimici e fisici quali professioni sanitarie e, di conseguenza, configurando come abuso professionale la mancanza di iscrizione all'ordine.